



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 11/01/2006

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 novembre 2005, n. 468

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Ruffano (Le) - Prop. Antonio S.r.l.

L'anno 2005 addì 17 del mese di Novembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 1615 del 15.02.2005 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico in loc. Mascarane-Occhiazzi, nel Comune di Lecce, da parte della Antonio S.r.l. - Contrada S. Nicola - Ruffano (Le);
- con nota prot. n. 2674 del 04.03.2005 il Settore Ecologia invitava il Comune di Ruffano a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, nonché ad esprimere il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 4404 del 05.04.2005 il Comune di Ruffano trasmetteva il parere di cui sopra, specificando: "... si può affermare che, dal punto di vista ambientale, le realizzazioni progettate, in sé, non presentano problematiche particolari fatto salvo il rilievo indicato in premessa relativo alla distanza insufficiente di alcuni aerogeneratori con quelli previsti in altro progetto all'esame della Regione e con il quale vengono ad interferire...". Con la stessa nota comunicava che nel periodo delle pubblicazioni, effettuate dal 07.02.2005 all'08.03.2005 non erano pervenute osservazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 6951 del 30.05.2005 (al di fuori pertanto dei termini prescritti dalla norma) giungeva una osservazione riguardante l'impianto in argomento, da parte di alcuni consiglieri comunali di Ruffano; a proposito della stessa, atteso che afferisce essenzialmente a problematiche relative al PUTT, valenze architettoniche e/o beni paesaggistico-culturali, interferenze con il traffico aereo, si rileva che, come precisato nel dispositivo, il parere rilasciato non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione di legge (urbanistica, sovrintendenza ai beni architettonici, norme relative al traffico aereo etc.);

- con nota prot. n. 6987 del 30.06.2005 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente chiarimenti ed integrazioni soprattutto relativamente ad: "...

- alcune pale non rispettano tra loro le distanze "minime" indicate nelle Linee Guida (3D tra le pale della stessa fila e 5D tra le pale di file parallele);
- la presenza di un'analogha proposta progettuale che insiste sulla stessa area (all'esame dell'Ufficio VIA), accresce il rischio di impatti cumulativi legati al determinarsi di un evidente effetto selva con probabili ripercussioni anche sull'efficienza aerodinamica delle macchine, stesse...";

- con nota acquisita al prot. n. 9797 del 19.08.2005 il Sindaco del Comune di Ruffano comunicava che la società istante era disponibile a superare il contrasto progettuale sospendendo l'installazione di alcuni aerogeneratori, producendo nuova planimetria progettuale con nuovo layout e assumendo impegno alla presentazione delle fidelussioni richieste all'atto della stipula della convenzione e di dismettere gli aerogeneratori in caso di non funzionamento al terzo anno di installazione. Precisava inoltre che per quanto attiene gli aerogeneratori contrassegnati con i ml. 7-8-9-10-13, ricadenti in ambito B del PUTT, aveva già rilasciato autorizzazione paesaggistica in data 1.03.05;

- con nota acquisita al prot. n. 11485 del 03.10.2005 la società proponente trasmetteva il nuovo layout finale relativo all'impianto in questione;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si è rilevato quanto segue:

In riscontro alla richiesta di chiarimenti esplicitata in narrativa, il proponente ha inteso ridurre le dimensioni dell'impianto eliminando le pale nn. 8, 11 e 15 e confermando la posizione delle rimanenti 12 pale.

Per quanto attiene la vicinanza/interferenza con analogo impianto si rileva che in seguito alle modifiche proposte da entrambi i proponenti si è ridotta la criticità legata al potenziale effetto selva. Tuttavia permane una vicinanza incompatibile tra la pala n. 13 della Antonio s.r.l., contrassegnata nel rispettivo layout come AG13, e la pala n. 10 dell'altro proponente (Fri-el s.r.l.), contrassegnata nel rispettivo layout come RIO, distando tra loro circa 180 m.

Per queste ragioni, pur permanendo una densità elevata legata al fatto che le pale sono nel complesso molto vicine tra loro e fatto salvo che eventuali problemi di inefficienza aerodinamica non potranno che essere imputati ad altri se non ai medesimi proponenti si suggerisce di formulare parere positivo eliminando anche le pale AG13 per Antonio s.r.l. e R10 per Fri-el s.r.l.

Sono emerse criticità legate alle possibili interferenze con analogo impianto sito nella stessa area e presentato da altro proponente, nonché alla densità elevata delle pale.

In riscontro alla richiesta di chiarimenti in merito, il proponente ha inteso ridurre le dimensioni dell'impianto rinunciando a 3 pale (AG8, AG11 e AG15) e lasciando invariata la posizione delle rimanenti 12. Il layout oggetto di valutazione prevede, quindi, solo 12 pale (per 24 MW di potenza) a fronte delle 15 (per 30 MW) originariamente proposte.

Per quanto attiene la vicinanza/interferenza con analogo impianto, si rileva che in seguito alle modifiche proposte da entrambi i proponenti si è ridotta la criticità legata al potenziale effetto selva. Tuttavia permane una vicinanza incompatibile tra la pala n. 13 della Antonio s.r.l. (contrassegnata nel rispettivo layout come AG13) e la pala n. 10 dell'altro proponente, Fri-el s.r.l. (contrassegnata nel rispettivo layout come R10), distando tra loro circa 180 m.

• Per queste ragioni, pur permanendo una densità elevata legata al fatto che le pale sono nel complesso dei due impianti molto vicine tra loro e fatto salvo che eventuali problemi di inefficienza aerodinamica non potranno che essere imputati ai medesimi proponenti, si ritiene escluso dalla procedura di VIA l'installazione di 11 delle 12 pale facenti parte dell'ultima versione del layout ed in particolare contrassegnate con le sigle AG1, AG2, AG3, AG4, AG5, AG6, AG7, AG9, AG10, AG12 e AG14, escludendo quindi la pala AG13, e subordinando l'installazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

3 sia assicurato che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi delle fondazioni venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti; siano realizzati interventi di rinaturazione al termine della fase di cantiere;

3 sia prevista la colorazione in nero di una delle tre pale dell'aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;

3 sia garantita la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione con un importo non inferiore al limite indicato nelle LG);

3 sia assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;

3 siano recepiti nella convenzione gli impegni previsti dall'allegato 5 delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" ed in particolare:

- fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento;
- fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore (con il termine aerogeneratore si intende il completo: palo+navicella+pale) finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
- impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco colico in loc. Mascarane-Occhiazzi, nel Comune di Lecce, proposto dalla Antonio S.r.l. - Contrada S. Nicola - Ruffano (Le), così come rimodulato, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia

Dott. Luca Limongelli
